Civile Ord. Sez. L Num. 28349 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: GNANI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 03/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [redacted] volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva per omesso versamento di contribuzione da parte della [redacted] s.r.l. a favore della quale [redacted] aveva svolto prestazioni in via coordinata e continuativa.

Secondo la Corte d'appello, era applicabile il principio di automaticità della contribuzione ex art. 2116 c.c. anche in favore dei lavoratori parasubordinati.

Avverso la sentenza, l'INPS, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo.

[redacted] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All'odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS deduce violazione dell'art. 2 l. n.335/95 e dell'art. 2116 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il principio di automaticità delle prestazioni operi anche in favore dei collaboratori in via coordinata e continuativa.

Il motivo non può dirsi inammissibile, in quanto sottopone ad argomentata critica la *ratio decidendi* della pronuncia, ed è altresì fondato.

Premette il Collegio che il *thema decidendum* è già stato oggetto di esame da parte di questa Corte (cfr. Cass. n. 11430/2021, nonché le successive Cass. n. 8789/2022, Cass. n. 24753/2022 ed ancora, più di recente, Cass. n. 7019/2025).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai principi ed ai percorsi motivazionali di dette pronunzie ed alla giurisprudenza ivi citata, il Collegio fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., facendoli propri, non essendo emerse ragioni per discostarsene, qui ripercorsi brevemente i tratti essenziali del ragionamento interpretativo posto alla base delle sopraindicate decisioni.

Negli arresti innanzi ricordati, viene premesso che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, in forza del quale queste ultime spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, costituisce regola generale di tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti, tant'è che, giusta l'insegnamento di Corte cost. n. 374 del 1997, la deroga necessita di una disposizione esplicita. E' poi rimarcato, di contro, che l'automatismo contributivo non trova applicazione, invece, in difetto di specifiche disposizioni di legge o di una legittima fonte secondaria in senso contrario, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, perché in tal caso il mancato versamento dei contributi impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e quindi la maturazione del diritto alle prestazioni. Né tale esclusione è irragionevole, perché, nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale, l'obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni e sul quale, quindi, gravano le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento (cfr., tra le tante, Cass. n. 18830 del 2004, n. 6340 del 2005, n. 23164 del 2007).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, il lavoratore è estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, tanto desumendosi dagli artt. 2115, comma 2, c.c. e 19, comma 1, l. n. 218 del 1952, in virtù dei quali «l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali», conseguentemente il prestatore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, restituzione per la quale legittimato attivo è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (cfr. Cass. n. 12993 del 1993). La rivalsa operata dal datore nei confronti del lavoratore, del resto, non costituisce adempimento *pro quota* dell'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale, ma una semplice potestà accordata dalla legge nell'ambito del rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva (così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002).

Tanto premesso, nei precedenti innanzi citati, quanto ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questa Corte ha evidenziato che la disciplina di riferimento è quella dettata dall'art. 2, commi 26 ss., l. n. 335/1995.

Per i collaboratori l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 prevede l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata e stabilisce, al successivo comma 29, che «Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni», demandando, poi ad un decreto ministeriale di definire «le modalità ed i termini per il versamento del contributo» e di prevedere, «ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26» (cfr. il comma 30 della disposizione all'attenzione).

In virtù dell'anzidetta ricostruzione, la Corte ha rilevato che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva, di modo che la previsione legale, quanto alla parte residua posta a carico del committente, configura un accollo privativo *ex lege*, ovvero quel meccanismo giuridico in virtù del quale il legislatore prevede che un terzo si sostituisca al debitore originario, liberando quest'ultimo. Ne consegue che rispetto a detta parte l'ente previdenziale deve necessariamente agire verso il committente.

Nell'operata ricostruzione, l'art. 1, d.m. n. 281/1996, emanato in attuazione della delega sopra ricordata, va letto ed interpretato tenendo conto che, in quanto fonte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di rango subordinato, non può derogare quella di rango primario.

La disposizione innanzi ricordata che ha previsto che il versamento alla Gestione separata del contributo dovuto sulle collaborazioni coordinate e continuative è effettuato dai committenti, ribadendo al contempo che esso è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso – costituisce, in virtù di quanto innanzi, quindi, una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, senza che possa operarsi alcuna equiparazione dei rapporti di collaborazione con quelli di lavoro subordinato. Il regolamento, infatti, nell'alveo della fonte primaria, ha solo previsto una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo, fermi i soggetti titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva.

Alla luce dell'operata disamina delle coordinate normative di riferimento, valorizzate le caratteristiche che connotano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questa Corte ha quindi rimarcato la loro evidente estraneità ai rapporti subordinati e dunque all'operatività del principio di automaticità delle prestazioni, evidenziando, con richiamo a Cass. n. 4603/1993 e a Cass. n. 3491/2014 oltre che, a monte, alla Relazione di accompagnamento al codice civile, che il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore resti vulnerato per il fatto dell'imprenditore sorge solo quando costui è l'unico debitore dei contributi, sicché il dipendente non ha alcuna possibilità di effettuarne il pagamento; di contro, nessun problema

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sussiste quando l'obbligazione contributiva, anche se pro quota, è posta anche a carico del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento.

In detta ipotesi, infatti, si tratta semplicemente di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell'obbligazione contributiva, lo strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo *ex lege* di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente, strumento da rinvenirsi nell'art. 1236 c.c., nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito, l'effetto di impedire l'estinzione dell'obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un congruo termine e, nello specifico, nel termine di prescrizione dei contributi. Quanto innanzi, conseguenza del mero rilievo che l'interesse del debitore a prestare è più rilevante di quello del creditore di ricevere, in considerazione di aspettative meritevoli di protezione secondo l'ordinamento giuridico e della sussistenza di un qualificato interesse del collaboratore all'integrale adempimento del debito contributivo, dipendendone la possibilità di costituire il rapporto previdenziale e di accedere alle relative prestazioni.

Nel termine di prescrizione dei contributi, il collaboratore può quindi dichiarare all'INPS di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo ex lege disposto in suo favore dall'art. 2, comma 30, l. n. 335/1995, assumendo in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni o, in alternativa, attivando lo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

strumento del risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. o l'azione di cui all'art. 13, l. n. 1338/1962.

In piena armonia con i precedenti il Collegio riafferma quindi che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996 ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva.

Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha infatti la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui nei termini già innanzi ricordati.

Tanto basta all’accoglimento del ricorso, dovendosi aggiungere che il citato orientamento si sottrae a qualsiasi dubbio di legittimità costituzionale con riguardo al principio di protezione sociale di cui all’art. 38 Cost., essendo i collaboratori coordinati e continuativi personalmente obbligati al pagamento della contribuzione.

Da ultimo, sottolinea altresì il Collegio, che alcuna diretta incidenza sulla legislazione italiana in materia, come innanzi ricostruita, ha la Raccomandazione del Consiglio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

UE dell'8.11.2019, atto non giuridicamente vincolante, ma di mero indirizzo e coordinamento delle legislazioni dei Paesi aderenti.

Ai sensi dell'art. 288 del TFUE, infatti, le raccomandazioni non hanno forza obbligatoria e, pertanto, non possono incidere, da sole, sulla vigente disciplina interna, necessitando, invece, dell'opera del nostro Legislatore.

Né, aggiunge il Collegio, i principi espressi nella Raccomandazione del Consiglio UE dell'8.11.2019 inducono, quanto alla fattispecie all'attenzione, sul piano interpretativo, una rimeditazione degli approdi già raggiunti da questa Corte ed innanzi ripercorsi.

La Raccomandazione, infatti, pur mirando a garantire un accesso adeguato alla protezione sociale sia ai lavoratori subordinati che autonomi, non esige un'uniformità assoluta dei sistemi previdenziali nazionali e non richiede agli Stati membri di estendere il principio di automaticità delle prestazioni ad ogni categoria di lavoratori.

Il punto 1.1. dell'atto di indirizzo unionale, infatti, riconosce espressamente la facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale, preservando ampi margini di autonomia nella determinazione delle modalità di accesso alle prestazioni.

Il punto 1.2., inoltre, nell'invitare i Paesi dell'Unione a stabilire norme minime sia per i lavoratori subordinati che autonomi, precisa, però, che l'obiettivo della protezione sociale ben può essere garantito mediante una combinazione di sistemi e che la loro organizzazione può essere devoluta ad organismi pubblici, come pure affidata alle parti sociali o ad altri soggetti, in conformità dei principi fondamentali dei sistemi nazionali in materia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il punto 2, infine, sollecita è vero gli Stati membri a garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi, copertura formale ed effettiva, adeguatezza e trasparenza, ma rimarca al punto 5 che i sistemi di protezione, in relazione alle anzidette categorie di lavoratori, ben possono essere differenti.

Insomma, l'obiettivo europeo di ampliamento del sistema di protezione non è perseguito dalla Raccomandazione, né attraverso l'equiparazione di categorie di lavoratori (autonomi e subordinati), completamente diverse, né attraverso l'affermazione della necessaria applicazione del principio di automaticità delle prestazioni per tutti i lavoratori, gli Stati membri liberi di tracciare le strategie utili al fine del raggiungimento dello scopo individuato.

Le considerazioni svolte evidenziano come il riferimento alla Raccomandazione dell'8.11.2019, in ragione del contesto normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, non possa condurre ad un approdo giurisprudenziale diverso da quello già richiamato e ribadito anche da ultimo da Cass. n. 7019 del 2025 e Cass. n. 24752 del 2026.

Del resto, evidenzia il Collegio, in tempi più recenti anche rispetto alla diversa questione del riconoscimento della indennità di disoccupazione mensile denominata DIS COLL, di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 22 del 2015, è stato escluso che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, sancito dall'art. 2116, comma 1, c.c., si applichi ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (cfr. Cass. n. 30474/2024).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

In conclusione, essendosi la pronuncia gravata discostata dai suesposti principi, in accoglimento del ricorso, la stessa va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

Corte di Cassazione - copia non ufficiale